

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1965

Estensione ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, reduci combattenti della guerra 1940-1945, delle provvidenze pensionistiche previste dalla legge 25 aprile 1957, n. 313

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 aprile 1957, n. 313, contiene provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti. All'articolo 1 tale legge riconosce utile ai fini della pensione il servizio militare comunque prestato:

a) da coloro che richiamati o trattenuti prima del 1° luglio 1940 abbiano prestato servizio senza interruzione fino alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1951, n. 210, e che siano stati congedati senza aver raggiunto diritto alla pensione;

b) e da coloro che furono richiamati o trattenuti durante la guerra 1940-45, o successivamente, che dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1951 abbiano prestato almeno sette anni di servizio, anche in più periodi.

Il successivo articolo 2 aggiunge che ai sottufficiali e militari di truppa di cui alla lettera a) viene concessa la pensione anche quando, pur computando il servizio ai sensi dell'articolo precedente, non raggiungano il diritto al trattamento di quiescenza. Uguale trattamento è concesso a coloro di cui alla lettera b) cheentino complessivamente 10 o più anni di servizio effettivo.

I motivi che hanno indotto il legislatore ad emanare tali provvidenze vanno ricercati nella necessità di risolvere la situazione di disagio in cui vennero a trovarsi i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma per effetto del loro invio in congedo, avvenuto negli anni 1951 e precedenti, prima di aver raggiunto il diritto al trattamento di quiescenza.

Provvedimenti analoghi erano stati già emanati a favore dei sottufficiali e militari della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza: per questi ultimi furono anche effettuate le riammissioni in ruolo, seppure a titolo temporaneo, fino al conseguimento del diritto a pensione.

La legge n. 313, però, sin dal momento della sua prima applicazione, ha sollevato numerose proteste da parte di una rilevante aliquota di interessati che si sono visti completamente esclusi da qualsiasi beneficio, nonostante avessero raggiunto o superato complessivamente anche i 14 anni di servizio. Si tratta dei sottufficiali e militari dell'Arma che, pur essendo stati richiamati o trattenuti precedentemente alla data del 1° luglio 1940, non rientrano tra coloro di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della succi-

tata legge in quanto non hanno prestato ininterrottamente servizio fino alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1951, n. 210; e che non rientrano neppure tra coloro di cui alla lettera *b*) in quanto, pur essendo stati richiamati, in previsione della guerra, sin dal 1939, non hanno esattamente prestato sette anni di servizio nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1951.

Si è venuto così a verificare l'assurdo caso che coloro che contano meno anni di servizio (ad esempio dodici), ma che hanno raggiunto i sette anni nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1951, hanno diritto al trattamento di quiescenza, a differenza di coloro che, pur avendo complessivamente più anni di servizio, non hanno però raggiunto, sempre in tale periodo, i sette anni.

E ciò non senza considerare che anche costoro, che sono stati esclusi dalla legge n. 313, hanno dovuto rinunciare ad ogni

loro attività e, una volta congedati, non sempre è stato loro possibile riguadagnare il tempo perduto o riprendere il lavoro che per moltissimi anni e per servire la Patria, avevano interrotto. Sono anch'essi cittadini che non si sono potuti ricostruire una carriera, avendo speso al servizio dello Stato gli anni più produttivi della loro esistenza. Parecchi hanno l'onere di una famiglia e dopo essersi esposti a pericoli ed a disagi di ogni genere, si vedono oggi abbandonati dall'Organo supremo al quale hanno dato il meglio delle loro energie e che ha mortificato ogni loro merito col tagliarli fuori dalla compagine degli altri, i cui diritti sono stati più o meno riconosciuti.

È ovvio, quindi, che non soltanto ragioni di ordine materiale, ma anche e soprattutto di ordine morale, postulano e sollecitano un provvedimento che risponda alle esigenze della categoria interessata e che tenda a sanare una palese ingiustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La pensione prevista dalla legge del 25 aprile 1957, n. 313, viene estesa anche a tutti i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, richiamati o trattenuti, che all'atto del congedo avevano compiuto anni 10 di servizio, comunque prestato, purchè gli stessi siano reduci combattenti della guerra 1940-45.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli introiti doganali di diritti per contrassegni apposti alle merci.